



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ex Decreto Legislativo N.231/2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

## Indice

<b>1.</b>	<b><i>INTRODUZIONE</i></b>	<b>1</b>
1.1	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società	1
1.2	Il sistema sanzionatorio della Società	1
<b>2.</b>	<b><i>SOGGETTI DESTINATARI</i></b>	<b>1</b>
2.1	Gli Amministratori ed i Sindaci	2
2.2	I dirigenti apicali	2
2.3	I dirigenti non apicali e i dipendenti della Società	2
2.4	Gli altri soggetti terzi tenuti al rispetto del Modello (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.)	2
<b>3.</b>	<b><i>LE CONDOTTE RILEVANTI</i></b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b><i>LE SANZIONI</i></b>	<b>3</b>
4.1	Le sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	4
4.2	Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e non	5
4.3	Le sanzioni nei confronti dei dipendenti	5
4.4	Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc)	5
<b>5.</b>	<b><i>PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE E L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE</i></b>	<b>6</b>
5.1	Nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	6
5.2	Nei confronti dei Dirigenti Apicali e non	7
5.3	Nei confronti dei dipendenti	8
5.4	Nei confronti dei Terzi Destinatari (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc)	9
5.5	Misure accessorie alle sanzioni	9
<b>6.</b>	<b><i>COMUNICAZIONE</i></b>	<b>9</b>

## **1. INTRODUZIONE**

---

### **1.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società**

Il Centro per il Servizio Volontariato della Toscana (di seguito anche “CESVOT”), già sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché già consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione delle proprie attività a tutela della posizione e dell’immagine propria e delle aspettative di quanti sono interessati al suo operato, ha adottato un apposito Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”) ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 231/2001, per prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e al contempo salvaguardare la Società dalle conseguenze che una tale mancanza potrebbe causare.

Il Modello è costituito da un insieme di principi, regole e previsioni, nonché dal Codice Etico e da un Sistema Disciplinare che costituiscono parte integrante del Modello.

Data la gravità delle conseguenze per il Cevot in caso di comportamenti illeciti posti in essere da dipendenti e dirigenti, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con il Cevot stesso.

Per questo motivo il Modello prevede anche un adeguato Sistema Disciplinare (di seguito definito anche “Sistema Sanzionatorio”) delle sopra richiamate condotte che saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall’eventuale responsabilità di carattere penale e dall’esito del relativo giudizio.

### **1.2 Il sistema sanzionatorio della Società**

Il presente Sistema sanzionatorio è volto a individuare e sanzionare tutti i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello e verrà applicato nel rispetto delle norme vigenti, incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva. Esso è stato, pertanto, predisposto nel rispetto degli artt. 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori” e s.m. i), della Legge 604/1966 (“Norme sui licenziamenti individuali” e s.m.i. dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili).

Oggetto delle sanzioni sono sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti in posizione apicale, ovvero titolari di funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente, oppure titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell’ente; sia le violazioni commesse dai soggetti sottoposti all’altrui vigilanza e direzione o che comunque operano in suo nome e per suo conto.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono in ogni caso la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare loro riconosciuti dalle norme di Legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva e/o dai regolamenti aziendali di volta in volta applicabili.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di Legge e di regolamento, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Il presente Sistema Disciplinare è adeguatamente diffuso mediante consegna di copia integrale, eventualmente anche su supporto informatico, ai soggetti che non accedono alla intranet aziendale, affinché sia garantita la piena conoscenza da parte di tutti i Destinatari delle disposizioni ivi contenute

## **2. SOGGETTI DESTINATARI**

---

## **2.1 Gli Amministratori ed i Sindaci**

Le norme e i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli e Procedure ad esso connessi devono essere rispettati in primo luogo dai soggetti che rivestono, in seno all'organizzazione della Società, una posizione cosiddetta "apicale".

Ai sensi dell'articolo 5, 1° comma, lettera a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone che *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"* nonché i soggetti che *"esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"*.

In tale contesto, assume anzitutto rilevanza la posizione dei componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo della Società (di seguito denominati anche "Amministratori" e "Sindaci").

Pertanto sono passibili delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare, per l'ipotesi di violazione delle previsioni contenute nel Modello, tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

## **2.2 I dirigenti apicali**

Nel novero dei soggetti in c.d. "posizione apicale", oltre agli Amministratori e ai Sindaci, vanno ricompresi, alla stregua dell'articolo 5 del Decreto, anche il Direttore ed eventuali dirigenti dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

## **2.3 I dirigenti non apicali e i dipendenti della Società**

L'articolo 7, comma 4°, lettera b) del Decreto prescrive l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti del Cesvot, ad essa legati da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal CCNL applicato, dalla loro qualifica e/o dal loro inquadramento aziendale riconosciuto (ad esempio dirigenti non apicali, quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, etc. di seguito denominati anche "Dipendenti").

## **2.4 Gli altri soggetti terzi tenuti al rispetto del Modello (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.)**

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta in particolare di tutti i soggetti (di seguito, per brevità, collettivamente denominati "Terzi Destinatari") che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per conto del Cesvot.

La condotta di tali soggetti può infatti integrare la responsabilità da reato dell'ente qualora l'attività dei Terzi Destinatari sia destinata a riversare i suoi effetti – o comunque li riversi - nella sfera giuridica del Cesvot stesso.

Nell'ambito di tale categoria possono quindi farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che intrattengono con il Cesvot un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad esempio i collaboratori a progetto, i consulenti, gli interinali);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;

- i soggetti che prestano attività lavorativa volontaria a favore del Cesvot, al solo scopo di beneficenza;
- i fornitori, i terzisti ed i partners.

Anche i soggetti cui l'ente ha demandato il compito di curare la revisione legale dei conti, sono possibili destinatari delle sanzioni previste nel Codice Etico. Il Revisore, infatti, ancorché soggetto esterno, in considerazione dell'attività svolta ed ai fini di quanto disciplinato in questa sede, si considera equiparato agli Amministratori e ai Sindaci.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito dell'Area Risorse Umane provvedere alla sua diffusione in azienda.

### **3. LE CONDOTTE RILEVANTI**

---

Rappresentano condotte oggetto di sanzione le azioni e i comportamenti posti in essere in violazione del Modello Organizzativo de Cesvot.

Costituiscono violazioni del Modello anche le condotte, comprese quelle omissive, poste in essere in violazione delle indicazioni e/o delle prescrizioni dell'OdV.

Per garantire il rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, appare opportuno indicare di seguito, in via meramente semplificativa e non esaustiva, un elenco di possibili violazioni:

1. violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle attività indicate come "strumentali", violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello, configurabili come mancanze lievi, e sempre che non si ricorra in una delle violazioni previste di seguito;
2. violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle "attività sensibili" indicate nel Modello, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali configurabili come mancanze più gravi se da esse non deriva pregiudizio alla normale attività del Cesvot, violazioni di cui al punto 1 se recidivanti, e sempre che non si ricorra in una delle violazioni previste di seguito;
3. violazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo di uno dei reati suscettibili di fondare, secondo quanto previsto nel Decreto, la responsabilità dell'Ente, violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello che determinano un danno patrimoniale alla Società o esponano la stessa a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni aziendali;
4. violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati idonei a fondare, secondo quanto previsto dal Decreto, la responsabilità dell'Ente o comunque idonee a ingenerare il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto; violazioni di una o più regole procedurali e/o comportamentali previste nel Modello tali da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro.

### **4. LE SANZIONI**

---

Le sanzioni sono adottate nel rispetto delle previsioni, laddove applicabile, delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva di volta in volta applicabile e dall'art. 7 Legge 300/70.

La sanzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei CCNL di categoria applicati, sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e all'eventuale reiterazione della stessa.

In ogni caso il tipo e l'entità della sanzione applicata deve tener conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della violazione contestata.

In generale avranno rilievo:

- la tipologia dell'illecito compiuto anche in considerazione della gravità dello stesso così come elencato, in via meramente semplificativa e non esaustiva, nel precedente paragrafo 3;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.
- la gravità della condotta;
- l'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- le mansioni svolte dal lavoratore;
- la posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare quali ad esempio l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato nel rispetto della sanzione prevista per la violazione più grave;
- il comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento al ravvedimento operoso;
- le circostanze aggravanti (o attenuanti) nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica in alcun modo il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata

#### **4.1 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

Laddove sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un Amministratore o di un Sindaco saranno applicate le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- diffida puntuale al rispetto delle previsioni contenute nel Modello;
- revoca dell'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui al punto I del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto al rispetto delle previsioni del Modello;
- b) per le violazioni di cui al punto II del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello;
- c) per le violazioni di cui al punto III del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della revoca dell'incarico;
- d) per le violazioni di cui al punto IV del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti dal successivo paragrafo 4.2. In tal caso, qualora sia inflitta la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

#### **4.2 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e non**

L'accertata commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un Dirigente, sia esso c.d. apicale o non, ed in generale la violazione delle norme di Legge, delle disposizioni del Codice Etico della Società, delle prescrizioni del presente Modello, ivi compresa la violazione dello specifico obbligo di vigilanza dei sottoposti gravante sulla figura del dirigente e degli obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre il Cevot all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, comporterà, da parte della medesima, l'assunzione delle misure sanzionatorie ritenute più idonee in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse e della connotazione apicale della posizione ricoperta.

Le misure sanzionatorie, anche in considerazione della particolare importanza del vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di Dirigente, avranno esclusivamente carattere ablativo e saranno applicate nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 Legge 300/1970 e altresì del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al Dirigente.

#### **4.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti**

L'accertata commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un dipendente, ed in generale la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico della Società, delle prescrizioni del presente Modello, ivi compresa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre il Cevot all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, comporterà, da parte della medesima l'assunzione delle misure sanzionatorie ritenute più opportune, sia esse conservative o espulsive, in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica del medesimo, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 3 della L. 604/1966 e s.m.i. dell'art. 7 Legge 300/1970 e s.m.i. e altresì Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

#### **4.4 Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.)**

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista dalle parti;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con il Cevot.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui al punto I del paragrafo 3 sarà applicata la sanzione della diffida;
- b) per le violazioni di cui al punto II del paragrafo 3 sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale, a seconda della gravità della violazione;

- c) per le violazioni di cui al punto III del paragrafo 3 sarà applicata l'eventuale sanzione della penale ovvero quella della risoluzione del contratto;
- d) per le violazioni di cui al punto IV del paragrafo 3 sarà applicata la sanzione della risoluzione del contratto.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai punti I, II, III, IV del paragrafo 3, siano commesse nell'ambito di contratti d'appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, incluso il Revisore dei Conti, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione delle prescrizioni relative al Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate

## **5. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE E L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE**

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire laddove si riscontri l'eventuale commissione delle violazioni previste nel paragrafo 3.

Tali procedure saranno di seguito descritte con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

La responsabilità di vigilare sul rispetto del Modello è in capo all'OdV che ha pertanto l'obbligo di attivarsi al fine di espletare tutti gli accertamenti e i controlli rientranti nell'ambito della propria attività qualora, nel corso della propria attività di vigilanza e verifica, o in tutti i casi in cui riceva una segnalazione, anche anonima, acquisisca elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione dello stesso.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo l'OdV deve valutare, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione del Modello. In caso positivo dovrà segnalare la violazione al Consiglio Direttivo; in caso negativo, dovrà comunque trasmettere la segnalazione al medesimo organo, ovvero ad un suo delegato, ai fini dell'eventuale rilevanza della condotta rispetto ad altre leggi o regolamenti applicabili.

Nel caso in cui l'OdV riscontri una violazione del modello il Consiglio Direttivo darà corso al procedimento di contestazione degli addebiti secondo le procedure di seguito definite.

### **5.1 Nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, trasmette al Consiglio Direttivo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto il caso concreto.



Entro 10 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio Direttivo convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relazione stessa. La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data dell'adunanza, con avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno 2 membri del Consiglio Direttivo.

In occasione dell'adunanza del Consiglio Direttivo, a cui sono invitati a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate, nonché l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio Direttivo, sulla scorta degli elementi acquisiti, provvede a convocare l'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo non destinatari del procedimento disciplinare e l'Assemblea dei Soci provvedono a determinare in seduta plenaria la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

La delibera di irrogazione della sanzione disciplinare viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio Direttivo, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche. Se la sanzione ritenuta applicabile consiste nella revoca dall'incarico, l'Assemblea adotta le relative deliberazioni.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, con i dovuti adattamenti, anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte del Revisore, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto per i Dirigenti Apicali. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per deliberare la revoca dell'amministratore dall'incarico.

Qualora siano i Sindaci ad aver commesso le violazioni del Modello, essi sono convocati direttamente innanzi l'Assemblea che provvederà ad irrogare loro la sanzione.

## **5.2 Nei confronti dei Dirigenti Apicali e non**

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dirigente, sia esso apicale o non, la procedura di contestazione dell'illecito viene svolta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette al Consiglio Direttivo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

Entro 5 giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, la Società, nel rispetto delle normative vigenti e del CCNL applicabile, contesta per iscritto al Dirigente interessato la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione constatata dall'OdV, assegnandogli il

temine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire le controdeduzioni secondo le modalità previste della normativa vigente e del CCNL applicabile.

Valutate attentamente le giustificazioni addotte dall'interessato o in mancanza delle stesse, il Consiglio Direttivo, tenuto conto anche della proposta di sanzione rispetto al caso concreto formulata dall'OdV, si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili, motivando altresì l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

### **5.3 Nei confronti dei dipendenti**

Qualora l'OdV riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché dei contratti collettivi applicabili, quali:

- gli articoli 2103, 2106, 2118 del Codice Civile;
- l'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori" e s.m.i.);
- la Legge 15 luglio 1966, n. 604 "Norme sui licenziamenti individuali" e s.m.i.;
- del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;

In particolare l'OdV trasmette al Consiglio Direttivo una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'identità del soggetto responsabile della violazione; gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Cesvot, nel rispetto delle normative vigenti e del CCNL applicabile, contesta al dipendente interessato, a mezzo di comunicazione scritta, la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione constatata dall'OdV, assegnandogli il termine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire le controdeduzioni secondo le modalità previste della normativa vigente e del CCNL applicabile.

Valutate attentamente le giustificazioni addotte dall'interessato o in mancanza delle stesse, il Consiglio Direttivo, tenuto conto anche della proposta di sanzione rispetto al caso concreto formulata dall'OdV, si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili, motivando altresì l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

L'OdV, cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

#### **5.4 Nei confronti dei Terzi Destinatari (es. consulenti, collaboratori, agenti, procuratori, etc.)**

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'OdV trasmette al Consiglio Direttivo una relazione scritta contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta di sanzione rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il Consiglio Direttivo si pronuncia in ordine alla determinazione e alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

Il Consiglio Direttivo invia, quindi, al soggetto interessato una prima comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto e applicabile.

Successivamente, il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per scritto all'interessato a cura del Consiglio Direttivo, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'OdV, a cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

#### **5.5 Misure accessorie alle sanzioni**

Si ribadisce che ad ogni soggetto, destinatario delle sanzioni previste nel presente sistema, è garantita la possibilità, così come previsto dall'ordinamento giuridico in generale, di poter conoscere le motivazioni della sanzione comminata e di esercitare il proprio diritto di difesa.

Premesso ciò, il presente sistema disciplinare, anche al fine di evidenziare la funzione preventiva e rieducativa delle sanzioni ivi previste, comprende altresì alcune misure cosiddette "accessorie" alle sanzioni, che consistono in attività d'informazione, formazione e addestramento specifiche per i destinatari che, violando le disposizioni contenute nel modello organizzativo e nei suoi elementi, dimostrano di non aver compreso appieno l'importanza delle attività di prevenzione dei rischi e di mantenimento del buon funzionamento dell'operatività aziendale.

Le misure "accessorie" saranno commisurate ed irrogate secondo i criteri previsti nel presente Sistema Disciplinare, in accordo con l'Organismo di Vigilanza.

### **6. COMUNICAZIONE**

Il presente Sistema Disciplinare deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti, sia mediante affissione di una copia nella bacheca che sia, eventualmente, mediante diversi e specifici strumenti di comunicazione (ad esempio attraverso l'utilizzo di ordini di servizio, posta elettronica e qualsiasi altro strumento di comunicazione che il Cesvot riterrà idoneo ed adeguato).

Tutti coloro che desiderino ricevere una copia cartacea del presente sistema sanzionatorio possono richiederla alla segreteria del Cesvot ed all'Organismo di Vigilanza.